



Istituto Comprensivo Statale XX Settembre di Rimini

Via Arnaldo da Brescia, 4 - 47923 Rimini (RN) - Telefono e fax 0541 / 383012

E-mail: mic81600b@istruzione.it PEC mic81600b@pec.istruzione.it

c.f. 91142600401 c.m. mic81600b

Circolare n. 154

Ai genitori
Ai docenti
IC XX Settembre Rimini
p.c. Al DSGA

Oggetto: Continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l'anno scolastico 2026/2027.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha recentemente emanato il decreto 7766 del 26/03/2026 contenente *misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l'anno scolastico 2026/2027* "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107".

È importante sottolineare che la disposizione del decreto si **applica esclusivamente all'anno scolastico 2026/2027**.

Il decreto stabilisce una procedura per la conferma dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno.

Le famiglie potranno eventualmente inviare **richiesta** (modello allegato alla presente circolare) di continuità del docente di sostegno all'indirizzo mic81600b@istruzione.it **entro 31 maggio 2026**.

Successivamente il Dirigente Scolastico valuterà la sussistenza delle condizioni per procedere alla conferma del docente nell'interesse del discente, anche sentendo il Gruppo di Lavoro Operativo con riferimento alla specifica situazione dell'alunno e della classe e comunicherà l'esito di tale valutazione al docente ed alla famiglia **entro il 15 giugno 2026**.

Si ricorda che **qualora ricorrano le condizioni per la conferma** della/del docente, sarà poi **il docente stesso a dover esprimere la volontà di essere confermata/o con precedenza assoluta, inviando la richiesta all'indirizzo mic81600b@istruzione.it** (modello allegato alla presente circolare). **È esclusiva dell'ufficio scolastico territoriale di competenza, verificare la disponibilità del posto e accertare il diritto alla nomina del docente entro il 31 agosto 2026.**

Possono accedere alla conferma, alle condizioni di seguito individuate, **esclusivamente** le seguenti categorie di docenti:

- a.** docenti specializzati sul medesimo grado di istruzione, individuati quali destinatari della supplenza nell'anno scolastico 2025/2026 attraverso qualsiasi procedura di reclutamento, cioè dalle graduatorie ad esaurimento (GAE), dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), dalle graduatorie d'istituto, anche relative alle scuole viciniori, e dalle procedure di interpello di cui all'articolo 13, comma 23, dell'ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024; si specifica che il possesso della specializzazione va sempre riferito allo specifico grado e al momento in cui si svolge la specifica fase della procedura;
- b.** docenti non specializzati inseriti nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), **esclusivamente** se individuati a livello provinciale quali destinatari della supplenza nell'anno scolastico 2025/2026 dallo scorrimento della seconda fascia stessa;
- c.** docenti non specializzati non inseriti nella seconda fascia delle GPS, **esclusivamente** se individuati a livello provinciale quali destinatari della supplenza nell'anno scolastico 2025/2026 dallo scorrimento incrociato delle GAE e delle GPS di posto comune.

Stante quanto sopra, non sussistono le condizioni per accedere alla procedura di conferma per i docenti non specializzati che stiano svolgendo una supplenza fino al 31/08/2026 o fino al 30/06/2026 in quanto individuati dalle graduatorie di istituto o dalla procedura di interpello.

Si evidenzia che può partecipare alla procedura, esclusivamente per posto intero, anche il personale con contratto a tempo indeterminato che nell'a.s. 2025/2026 sia stato assegnatario di un posto di sostegno ex art. 47 o 70 del CCNL e che nell'a.s. 2026/2027 intenda fruire del medesimo istituto contrattuale. Ai sensi dell'articolo 399, comma 3-quater, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non possono prendere parte alla procedura i docenti con contratto a tempo indeterminato (o con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo) con decorrenza 1/09/2026, né – stante quanto previsto dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 – i docenti con contratto a tempo indeterminato con decorrenza anteriore che non abbiano superato il periodo di prova. In ogni caso, l'istituto della conferma di cui alla presente nota è fruibile esclusivamente nell'ambito dell'attribuzione dei contratti a tempo determinato e, pertanto, non si applica alle fasi di mobilità annuale del personale di ruolo.

Il docente confermato verrà escluso dalla platea dei nominabili a tempo determinato e il relativo posto sarà sottratto dalle disponibilità per il conferimento delle supplenze. Fatto salvo il diritto al completamento nel caso di conferma su uno spezzone orario, il docente confermato **non ha titolo a conseguire alcun tipo di supplenza**, in qualsiasi modo conferita, ivi compresa la procedura di interpello di cui all'articolo 14, comma 22, dell'Ordinanza.

In caso di rinuncia alla conferma disposta o di mancata presa di servizio da parte del docente confermato, si applica quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera a), dell'Ordinanza, **con la perdita della possibilità di conseguire supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie.**

In caso di abbandono di servizio da parte del docente confermato, si applica quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera b), dell'Ordinanza, **con la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie.**